

N. 1/2013 amministrazione straordinaria



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice delegato dott. Massimo Orlando,

vista l'istanza che precede, nel fallimento 1/2013 di **LUCCHINI SPA**,

Premessa

La spa Rimateria ha chiesto l'ammissione in prededuzione di € **4.345.678,34** per "*oneri per la chiusura e la gestione post operativa della discarica autorizzata con AIA 276/2007 e volturata a Rimateria con DD 1071/2019.*"

Il curatore si è opposto all'ammissione, deducendo:

- a) la inammissibilità perché tardiva
- b) non vi è alcun onere a carico del gestore della discarica di effettuare accantonamenti o costituire fondi a copertura delle spese per la gestione post operativa
- c) Rimateria spa ha stipulato con Agenzia del Demanio una "*nuova e totalmente autonoma concessione per l'area della discarica, all'esito di una gara pubblica*";
- d) gli obblighi derivanti dalla concessione "*fanno esclusivamente capo a Rimateria spa (quale nuovo concessionario e nuovo titolare dell'AIA) per essere stati direttamente e autonomamente imposti a quest'ultima dalla competenti autorità*".

Dopo ampio contraddittorio (con memorie scritte e discussione in udienza), il Giudice si è riservato di decidere.

Il Giudice ritiene che la domanda di ammissione al passivo sia infondata e vada respinta, per le seguenti ragioni, schematicamente riportate.

- a) Nessuna norma del d. lgs. 36/2003 pone l'obbligo di accantonamento a carico del gestore
- b) La Lucchini ha rinunciato alla titolarità dell'AIA 276/2007 (relativa a discarica aziendale di rifiuti non pericolosi), scaduta il **29.07.2013**, con dichiarazione del **14.06.2016**
- c) la società ASIU è subentrata nella titolarità della gestione dell'impianto, come espressamente affermato dalla stessa società nella comunicazione fatta alla Regione Toscana il 14.06.2016;
- d) L'AIA è stata rilasciata dalla Regione Toscana, come "*volturazione*" dell'AIA 276/2007 e solo dopo questa volturazione la Rimateria spa ha potuto chiedere un ampliamento dell'autorizzazione
- e) la volturazione (disposta dalla Regione Toscana il **01.07.2019**) è stata subordinata al rilascio delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14 d. lgs36/2003 e, quindi, è da ricondurre ad una scelta di Rimateria (che è subentrata alla società ASIU)

Inoltre, va osservato che non si intende la ragione per cui la somma viene pretesa da Rimateria spa, sebbene non sia stata ancora spesa, né ancora pretesa dalla Regione Toscana.

Ad ogni modo, anche ipotizzando l'esistenza del diritto di Rimateria spa ad ottenere l'ammissione al passivo come credito prededucibile, la quantificazione della somma occorrente per "*oneri post gestione*", autonomamente stabilita in € 4.345.678,34, va ovviamente soggetta ad una verifica da



demandare ad una consulenza tecnica. La complessità delle operazioni è certamente incompatibile con la natura propria del procedimento di verifica del passivo.

In conclusione, allo stato la domanda appare del tutto infondata.

PQM

respinge la domanda di ammissione al passivo.

Livorno, 7 aprile 2020.

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Massimo Orlando

